RELAZIONE PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A TUTELA DELLA PROFESSIONE. OCTOBER 1904

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649165902

Relazione per lo studio dei provvedimenti legislativi a tutela della professione. October 1904 by Various

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd. Cover @ 2017


This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

VARIOUS

RELAZIONE PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A TUTELA DELLA PROFESSIONE. OCTOBER 1904





INGEGNERI L. Marangoni, G. Minio, M. Oreffice.

RELAZIONE

PER LO STUDIO

DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

A TUTELA DELLA PROFESSIONE

OTTOBRE 1904

BIBLIOTECA, LUCCEDRO

11359

II. Ford.

VENEZIA STABILIMENTO TIP. CARLO FERRARI 1904

RELAZIONE della Commissione nominata dal Collegio Veneto degli Ingegueri per lo studio dei provvedimenti legislativi a tutela della professione.

Il Collegio Veneto degli ingegneri, sorto per improvvisa concordia a vita ormai rigogliosa, ha sentito il dovere di recar tosto sua voce nella controversia che s'agita da quasi un trentennio per la tutela del titolo e del decoro professionale.

Con lettera, in fatti, del 10 gennaio 1904 il Consiglio Direttivo del Collegio nostro ci affidava l'incarico di esaminare i precedenti della questione e proporre l'atteggiamento più sereno ed equanime, nel dibattito doloroso che tante iniziative ha già spente o ravvivate in altre parti d'Italia.

Il mandato conferitori è d'indole davvero delicatissima, e noi lo assumemmo timidamente poi che son molte ormai le generazioni di valenti Colleghi d'ogni paese che hanno invano affaticato il pensiero nella risoluzione dell'importante problema, e perchè sono troppe le cose che si son dette o troppo poche, per fatale destino di nostra gente, quelle che si sono conchiuse.

Niuno può disconoscere che l'integrità del titolo accademico conferito agli ingegneri italiani dalle Scuole Superiori del Regno che vi sono autorizzate, è lesa di continuo dallo stuolo numeroso di quegli individui ch'esercitano abusivamente la professione, sorprendendo la buona fede o sfruttando l'ignavia delle pubbliche e delle private amministrazioni.

L'art. 186 del vigente Codice Penale stabilisce bensi, al primo capoverso, che:

"Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa " o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si " arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche " pubbliche, è punito colla multa da lire cinquanta a mille "; ma la sanzione penale che da sola protegge così la incolumiti dei nostri diritti non è efficace, come tutti sappiamo, a frenare l'ignobiltà degli abusi.

È ben vero che, per grave che fosse la comminatoria del Codice, non cesserebbe l'inconveniente, da poi che niuna legislazione del mondo ha mai fatto scomparire dalle costumanze umane la tendenza di appropriarsi la cosa d'altrui; ma è vero altrettante che, nella codificazione dei diritti di proprietà, niuna legge la lasciato mai più vasto e più libero il campo agli agguati del reato comune.

E, in fatti, non basta la proclamazione di un diritto di proprietà a determinare entro esatti confini il modo e le circostanze in cui esso può venire esplicato; non basta la minaccia di una pena, fosse anche infamante, a toglicre il grave gunio previsto dal legislatore e lamentato da noi; conviene che sieno, prima di tutto, precisate le prerogative conferiteci dalle Souole del Regna conviene che ufficialmente la sovrana parola di una legge bandisca quali sono le attribuzioni del tecnico, così come furono indicate quelle del giurista e quelle del sanitario.

La imprescindibile necessità di tale intervento legislativo è fatta palese da una serie dolorosa di fatti che si svolgono quotidianamente in totte le regioni d'Italia.

I vari collegi della penisola combattono, da molto tempo, um fiera battaglia contro le usurpazioni del titolo professionale, e le pubblicazioni periodiche, ove si condensa la vita scientifica di ogni singolo sodalizio, recano tutte l'eco dolorosa d'impudenze nuove e di antiche vergogne.

Il Collegio degl'ingegneri ed architetti di Napoli, che nella tutela dei diritti professionali ha esplicato una rimarchevole tenacia d'intendimenti, ebbe a denunciare in data 23 maggio 1902 al Procuratore del Re di S. Maria Capua Vetere un flagrante abuso di titolo in termini molto severi.

Nel luglio dello stesso anno la deputazione provinciale di Lecce bandiva un concorso per titolo a due posti d'Ingegnere di Sezione e di Allievo ingegnere presso l'Ufficio Tecnico Provinciale. Nel bando era, naturalmente, detto che si richiedeva la laurea, e contro tale bando ricorse alla Deputazione Provinciale un agrimensore, da parecchi anni disegnatore nell'ufficio tecnico, dicendo che in base ad un certo articolo dell'organico, il concorso non doveva farsi e che il posto di Allievo ingegnere spettava a lui senz'altro. La Deputazione rigettò tale ricorso; ma il Consiglio di Prefettura (con a capo, s'intende, il Prefetto) annullò tale deliberazione all'unanimità, dicendo che l'agrimensore aveva diritto di occupare il posto richiesto, dietro un esame.

Nel giorno 11 luglio 1903 la decima Sezione del Tribunale di Napoli, dietro denuncia del cittadino Collegio, condaunava a cinquanta lire di multa un tale che da melti anni appropriavasi indebitamente il titolo accademico (1). Trascuriamo di riportare integralmente il lungo testo della sentenza che offre una evidente prova di quanto sia faticosa, con la nostra legislazione attuale, la esplicazione della tutela dei nostri diritti. Gli è certo che il Collegio degl'ingegneri ed architetti di Napoli, costituitosi nella Causa come Parte Civile, si è inteso di dare una lezione assai grave agli usurpatori del titolo professionale; ma gli è certo pure, che il più vigile accorgimento del benemerito sodalizio non arriva a cogliere le mille infrazioni che si compiono di soppiatto; è certo, che l'iniziativa legittima non può ripetersi, in ognuna delle circostanze in cui si rinnova il fenomeno triste.

Potremmo proseguire, sonza fine, nella citazione di avvenimenti consimili verificatisi lungo tutta la penisola; potremmo recare in esempio oltre che gli abusi, impuniti o puniti, del titolo professionale, anche gli oltraggi al decoro della nostra classe, oltraggi che scendono non soltanto da private amministrazioni, incoscienti di ogni rispetto civile, ma da Enti morali e da pubblici funzionari dimentichi della dignità nostra in ogni maniera.

Un concorso bandito dalla Banca Popolare di Intra per l'esecuzione di due palazzine, domandava nello scorso anno due progetti completi con impegno, da parte del tecnico, alta successiva attuazione ai prezzi di perizia. I progetti venivano richiesti con

⁽¹⁾ V. Tribuna giudiziaria di Napoli. - Anno XVII N. 30.

tutti i dettagli in iscala anche di un quinto; nè si parlava ii premio ai lavori prescelti, lasciando intuitivamente comprendere che il compenso era compreso nel forfait della costruzione il prezzi della perizia.

Noi non vediamo davvero che possa farsi maggior strazio della dignità nostra professionale, quando il progettista è chiamato con tanto schietta pubblicità a esercitare il mestiere dell'appaltatore.

In cotali pattuizioni, dove sparisce completamente la caratteristica principale del ministero nostro e subentra soltanto la speculazione affaristica, si viene a deprimere quotidianamente la spirito della nostra classe, allontanando i migliori dal cimento di concorsi indecorosi, dove si fa libero ed accessibile il mercato agli sfruttatori più audaci. È così, che in provincia di Novara fe lecito al Comune di Oleggio di bandire, non è molto tempo, un concorso per il progetto di un cimitero domandando per il misem premio di L. 300, senza il diritto ad altro compenso, nicute di meno dei seguenti allegati:

- a) planimetria del cimitero nella scala di 1 : 100.
- b) sezioni del sepolero, del muro di cinta e di ogni alta opera d'arte nella scala di 5 : 100.
- c) particolari delle opere nella scala di 1 : 5.
- d) computo metrico della occupazione del terreno.
- e) computo motrico dei movimenti di terra.
- t) computo metrico delle opere d'arte e dei lavori.
- q) analisi dei prezzi unitari
- h) perizia delle espropriazioni dei terreni.
- i) perizia delle opere e dei lavori diversi da appaltazzi compreso il tipo o modello del sepolero completo.
- k) relazione particolareggiata che illustri il progetto.

Tutto per la somma di L. 300, e purchè i rilievi tanto planimetrici quanto altimetrici del cimitero esistente e dell'area di ampliamento fossero intrapresi e compinti a spese proprie di cadaun concorrente!

Di fronte a fatti di questa natura, noi crediamo, senz'altro assoluto nostro dovere di esprimere il più schietto pensiero su quanto succede nella nostra regione che ha tanto gloriose tradi-

zioni scientifiche ed ha così compromesso, dal fenomeno triste, l'esercizio di alcuni rami delle scienze applicate.

È noto come la principal parte delle nostre attitudini professionali sia rivolta alle cestruzioni idrauliche e a quelle edilizie; è noto come, pur tenendo posto d'onore nel crescente sviluppo degli infiniti rigagnoli in cui si va moltiplicando la moderna corrente delle applicazioni scientifiche, la regione Veneta, per necessità etnica e per vicende gloriose della storia, possa dirsi più che ad altro educata allo studio del suo mare, dei suoi fiumi e dei suoi monumenti. Ebbene, cerchiamo di cogliere precisamente in queste ramificazioni importantissime dell'ingegneria tutte le conseguenze dell'usurpazione e dell'abuso, mettendo in rilieto quanto da molto tempo succede alla luce meridiana del sole.

Di frequente avviene che un comune rurale, per piccolo o per esteso che sia, non ricusi l'opera di un perito qualsivoglia in tutte le circostanze in cui sarebbe pur necessario l'intervento di un costruttore consapevole del proprio mandato; di spesso, che un possidente modesto ritenga di poter rivolgere la propria fiducia meglio a geometri agrimensori che ad ingegneri laureati, per ognuno degli infiniti problemi della tecnica rurale ed idraulica. Di questo fenomeno, che sposta diggià le competenze tecniche in lamentevole modo, non ci dorremmo soverchiamente, se la confusione delle attribuzioni non avesse ingenerato ormai l'equivoco più minaccioso dei titoli. La classe dei periti è inquinata pur essa da una serie numerosa di usurpatori, che esercitano, senza il suffragio di abilitazione veruna, dei magisteri tecnici di ragguardevole importanza e che salgono poi, con audacia sistematica, a gabellarsi nella pubblica opinione per ingegneri effettivi. In quest'ultimo stadio, precisamente, della loro impudenza, codesti usurpatori vengono a ferire il decoro della nostra classe, la quale resta, per fatale necessità, responsabile di una somma di errori professionali e di traffici indecorosi che la deprimono ingiustamente nella pubblica estimazione.

Gli è perciò che noi riteniamo di assoluta necessità la identificazione precisa dei diritti nostri e dei nostri doveri; gli è perciò che non esitiamo un momento a protestare vivamente contro gli agrimensori d'Italia, che perpetuando l'equivoco triste si sono arbitrariamente assunta la nuova qualifica d' ingegneri agronomi, che non fu mai concessa da veruna scuola superiore del Regno. Il Collegio degli ingegneri ed architetti di Palermo ha per primo smascherata l'insidia fin dal 1898, denunziando al Procuratore del Re un sodalizio di agrimensori che si era assunto il titolo nostro professionale. Più tardi, il Consiglio dell'ordine del Collegio di Roma si è costituito parte civile contro un identico sodalizio per uno stesso reato. Nobili entrambi, ma infecondi conati! Nel congresso nazionale degli agrimensori tenutosi a Bologna nel 1901 si è proclamata l'opportunità di creare una volta per sempre il nuovo titolo, che fu poi cresimato da un congresso regionale raccoltosi in Vercelli nel 1902, e che in fine s'ebbe la sanzione nfficiale da un ministro della P. L., che, nel maggio dello stesso anno, patrecinò con la presidenza onoraria il quarte congresso dei Geometri banditosi in Catania col preciso titolo di "IV Congresso Nazionale degli ingegneri agronomi "."

In verità, che lo spettacolo offerto da così doloroso perver timento del senso morale e da così tollerante complicità del supremo Ente governativo, è il sintomo più grave della decadenza d'ogni istituto civile!

Se non che, a mettere in luce assai chiara le contraddizioni in cui possono serenamente incorrere le autorità supreme di us Ministero Italiano, ci torna acconeio di riportare il testo esatte di un sapiente parere che, a richiesta del Prefetto di Genova, fu emesso in data 1º Ottobre 1902 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione circa i limiti di competenza dei periti agrimensori:

"Nell'adunanza del giorno 27 Settembre, la Giunta del Consiglio Superiore ha preso in esame la lettera del Sig. Prefetto di Genova riguardante i limiti entro i quali deve essere contenuto l'esercizio professionale dei periti agrimensori, ed ha pure preso conoscenza del voto formulato dal III Congresso dei Geometri, tenuto a Bologna per ottenere una esplicita dichiarazione intorno alle attribuzioni riservate ai geometri o periti agrimensori.

"La Giunta del Consiglio superiore, nella seduta del di 28 giugno 1894, ebbe già a dichiarare che il diploma di perite agrimensore non ha valore per dirigere costruzioni di qualche importanza anche se costruzioni rurali, nessun valore per dirigere costruzioni civili; questa dichiarazione fu riportata anche